



Giustizia Sportiva

TRIBUNALE FEDERALE
decisione a verbale n. 04/2024
Udienza del 10/05/2024 - Proc. n. 4/24

Il giorno 10/05/2024, alle ore 14.30, presso la sede istituzionale della FITET c/o Stadio Olimpico di Roma, Curva Nord, Foro Italico, innanzi al Tribunale Federale, composto da:

- Avv. Eraldo Liberati, Presidente
- Avv. Antonio Amato, componente
- Avv. Antonio Mennuni, componente

nel procedimento n. 4 /24 contro i sig.ri Esposito Mario, Riccio Angelo, Giannini Alessandro, Gianni Francesco e verso i sodalizi Universal Gym e TT Isernia sono presenti:

- l'Avv. Luca Umberto Ortali, giusta procura delle parti in causa in collegamento da remoto
- l'Avv. Gregorio Stanizzi, nella sua qualità di Procuratore Federale.

È altresì presente, in qualità di Segreteria degli Organi di Giustizia l'avv. Giovanna D'Anzi

Parola al Procuratore Federale che rappresenta il raggiungimento di un accordo ex art. 46 del Reg. di G. che prevede le seguenti sanzioni:

- al tesserato Francesco Giannini la sanzione della squalifica ai sensi dell'art. 11 let. C del Rg.di Giustizia per 5 giornate da scontare nel prossimo campionato;
- al tesserato Alessandro Giannini in qualità di Presidente del sodalizio ASD Universal Gym Center, la sanzione della inibizione ai sensi dell'art.12 lettera c del R.d.G. per la durata di 5 mesi;
- al sodalizio Universal Gym center € 300,00 di ammenda ai sensi dell'art. 10 lett. c del R.d.G.;
- al tesserato Mario Esposito, la sanzione della sospensione per mesi 3 da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 11 let. f del R.di G.
- al sodalizio TT Isernia, la sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art.10 let. a. del R.di G.

Prende la parola l'avvocato Ortali per i deferiti, il quale conferma il contenuto dell'accordo sopra riportato.

*****+

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

Il tribunale ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni concordate omologa il patteggiamento con applicazione delle seguenti sanzioni:

- al tesserato Francesco Giannini la sanzione della squalifica ai sensi dell'art. 11 let. C del Reg. di Giustizia per 5 giornate da scontare nel prossimo campionato;
- al tesserato Alessandro Giannini in qualità di Presidente del sodalizio ASD Universal Gym Center, la sanzione della inibizione ai sensi dell'art.12 lettera c del R.d.G. per la durata di 5 mesi;
- al sodalizio Universal Gym center € 300,00 di ammenda ai sensi dell'art. 10 lett. c del R.d.G.;
- al tesserato Mario Esposito, la sanzione della sospensione per mesi 3 da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 11 let. f del R.di G.
- al sodalizio TT Isernia, la sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art.10 let. a. del R.di G.

Manda alla Segreteria degli organi di Giustizia per comunicare la presente decisione alle parti interessate e alla Procura Federale.

Così pronunciato in Roma 10.5.2024

F.to avv. Eraldo Liberati, Presidente

F. to avv. Antonio Mennuni, Componente

F. to avv. Antonio Amato, Componente

ITTF • ETTU